

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4523 del 06/09/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ELIOPOLI S.r.l. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di profili in legno, battiscopa verniciati, pavimenti in laminato/PVC sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4737 del 06/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ELIOPOLI S.r.l. con sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di profili in legno, battiscopa verniciati, pavimenti in laminato/PVC sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- *che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;*
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 10/05/2022, acquisita al Prot. Com.le 4621 del 12/05/2022 e da Arpa al PG/2022/79669 del 12/05/2022, da **ELIOPOLI S.r.l.** nella persona del legale rappresentante, avente sede legale in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di profili in legno, battiscopa verniciati,

pavimenti in laminato/PVC sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06);
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 5588 del 08/06/2022, acquisita al PG/2022/94814, il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera e richiesta documentazione a completamento relativamente all'autorizzazione allo scarico;

Atteso che in data 08/07/2022 è pervenuta la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 6847 e da Arpae al PG/2022/113360, con la quale è stato anche richiesto di inserire nella presente Autorizzazione Unica Ambientale il seguente ulteriore titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;

Vista pertanto la Nota Prot. Com.le 7058, acquisita al PG/2022/118206, con la quale sono stati riavviati i tempi del procedimento a far data dal 08/07/2022;

Viste le integrazioni volontarie trasmesse in data 05/09/2022, acquisite al Prot. Com.le 8821 e da Arpae al PG/2022/144935;

Tenuto conto che relativamente alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 8261 del 18/08/2022, acquisita al PG/2022/136942, il Responsabile di Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha espresso il seguente parere: *"L'immobile in oggetto risulta collocato all'interno delle zone di classe V stabilite dalla classificazione acustica del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2008.*

Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del (...) tecnico competente in acustica, nella quale si dichiara che l'attività rispetta i valori limite di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 e dalla classificazione acustica del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Si prende atto della conformità acustica."

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 06/09/2022;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Nulla Osta Prot. Com.le 8261 del 18/08/2022, acquisito al PG/2022/136942, a firma del Responsabile di Area Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **ELIOPOLI S.r.l.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cesserà a decorrere dalla data di rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 582 del 06/09/2007 Prot. n. 80613 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 06/09/2022;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ELIOPOLI S.r.l.** (C.F./P.IVA 00211240403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46, per lo stabilimento di produzione di profili in legno, battiscopa verniciati, pavimenti in laminato/PVC sito nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Via G. Mengozzi n. 46.

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;**
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente.

9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera sulla base della autorizzazione n. 582 del 06/09/2007 Prot. n. 80613 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale si richiede il rinnovo della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con il proseguimento senza modifiche, ad eccezione delle materie prime e ausiliarie per le quali è prevista una diminuzione dei consumi.

In relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati livelli di pericolosità, la Ditta ha dichiarato che quanto disposto dal D.lgs. 102/2020 non trova applicazione nel proprio ciclo produttivo, in quanto non vengono utilizzate "sostanze classificate".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo.

Con nota PG/2022/123592 del 26/07/22 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2022/145499 del 06/09/22 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni presenti nello stabilimento, nella quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportare:

“.....

I prodotti vernicianti a base acquosa sono sensibilmente ridotti rispetto ai consumi del 2007 con stima di consumo di 165 kg al giorno per un totale annuo di 38 tonnellate. La ditta ha dichiarato, in sede di sopralluogo da parte degli scriventi operatori, l'abbandono totale di vernici a solvente, che erano ancora presenti nella vecchia autorizzazione ed anche il colorante Amaranto (a solvente), di cui si è ricevuta SDS, non risulta più impiegato.

MATERIALE	consumo/d	consumo/anno
Legno	3.48 m ³	800 m ³
Tranciato per impiallicciatura	783 m ²	180.000 m ²
Pannelli legno multistrato	6.52 m ³	1500 m ³
Collanti termofusibili	109 kg	25 t
Prodotti vernicianti a base acquosa	165 kg	38 t
Prodotti vernicianti a base solvente	Utilizzo straordinario per prove, non previsto ciclo produttivo	50 kg
Acetone per pulizia attrezzature e ugelli	4.35 kg	1.000 kg

I pannelli in legno multistrato o in legno massello vengono sezionati e tagliati e poi scorniciati. Tutte le operazioni che generano polvere di legno sono poste sotto aspirazione ed i trucioli e la segatura raccolti vengono stoccati in un grande silos posto sul piazzale esterno.

Da qui il materiale viene poi prelevato per alimentare una caldaia a trucioli, adibita al riscaldamento del capannone.

*In base a quanto indicato nella planimetria (lay out emissioni 2022) che la ditta ha presentato i fumi di tale caldaia sono convogliati nell'**emissione E7**, come risulta dalla vigente autorizzazione e l'**emissione E1** è un'emissione diffusa che si genera dal silos.*

Dal sopralluogo effettuato in data 30/08/2022 risulta che dal silos origina un terzo condotto che rientra nel capannone; l'aria aspirata dalle lavorazioni che si svolgono nello stabilimento viene tutta inviata al silos attraverso due grossi condotti e da qui, attraverso le finestrelle presenti sulla sommità del silos diffonde nell'ambiente esterno. Tale emissione non è campionabile.

... omissis foto ...

La foto mostra il punto di arrivo del condotto nel capannone, a fianco invece le condotte di aspirazione presenti nei locali di lavoro che recapitano al silos.

Con comunicazione del 6/9/2022 la Ditta comunica che " la condotta di precedente ricircolo invernale dell'aria all'interno del reparto produttivo è chiusa per cui tutta l'aria in ingresso viene espulsa completamente".

*Nello stesso silos vengono raccolti anche i trucioli delle bordature e levigature che, dopo impianto di abbattimento costituito da filtro a tessuto, generano due punti di **emissione E8.1** ed **E8.2**.*

In merito a queste due punti si osserva che si tratta di due camini contigui che convogliavano le polveri di tre attività analoghe (bordature), ora ridotte a due, aspirate ciascuna da un unico condotto. L'art 270, c.5 prescrive la presenza di un unico punto emissivo per impianto, relegando la possibilità di frazionare le emissioni per ragioni tecniche e di sicurezza (comma 6).

cit " 5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.

6. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può consentire un impianto avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti."

A seguito del sopralluogo si formulano le seguenti considerazioni:

Le dichiarazioni della ditta relative ad E8.1 ed E8.2 secondo cui " la soluzione di 2 emissioni è legata alle dimensioni notevoli del filtro ed alla necessità di distribuzione dell'aria all'interno dello stesso" sono condivisibili.

Non sono presenti accumuli di segatura o trucioli nell'intorno dei camini che denotino un problema di efficienza nell'abbattimento, né si hanno altre evidenze di particolato ricadente a terra o nelle strutture vicine. Il filtro a maniche è dotato di un condotto che con sistema a coclea raccoglie la polvere depositata alla base delle maniche inviandola ai silos trucioli.

Sono comunque presenti su entrambi i condotti i bocchelli per il controllo delle emissioni nel caso in cui fosse necessaria una valutazione dell'efficacia del filtro ed un confronto tra i due punti emissivi.

...omissis foto ...

Relativamente all'**emissione E11**, ad essa confluiscono i fumi derivanti dall'attività denominata Levigatura.

Una volta tagliato, il pezzo viene levigato e le polveri prodotte sono convogliate in E11.

Il punto è dotato di filtro a cartucce, pulito all'occorrenza con aria compressa.

La verniciatura dei pezzi avviene in più stadi, sempre per spruzzatura; i gas vanno nel primo stadio nell'**emissione E12**, mentre i gas che si generano nel 2° e 3° stadio, effettuato dopo essiccazione del primo stadio e spazzolatura del pezzo, vanno nell'**emissione E14**; entrambe le emissioni sono provviste di filtri sintetici paint stop, destinati alla captazione dell'overspray di vernice presente nell'aria. Sono filtri non rigenerabili, che vanno sostituiti quando la perdita di carico supera i 300 Pa.

... omissis ...

Le emissioni dai forni di asciugatura dei pezzi convogliano nell'**emissione E13**.

Considerazioni normative

Le operazioni di taglio e profilatura dei pannelli legnosi sono da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.3.1 del CRIAER, "Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatrice, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedatura, etc" che prevede che i gas polverulenti generati siano captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione; ogni emissione è autorizzata nel rispetto dei seguenti limiti

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10

Tale valore è confermato anche al punto 4.5 della DGR 1769/2010 relativa alla produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno.

Per la fase di verniciatura dei pezzi, data la tipologia dei coloranti impiegati, si fa riferimento al punto 4.3.11 del CRIAER, "Applicazione automatica a spruzzo di prodotti vernicianti a base acquosa" che impone non solo la captazione dei gas che si sviluppano, ma anche sistemi di abbattimento degli inquinanti che si liberano durante l'applicazione delle vernici. I prodotti devono avere contenuto di cosolvente non superiore al 10 % in massa. È prescritta l'annotazione su registro vidimato, a disposizione degli organi di controllo, dei consumi mensili dei prodotti impiegati e delle manutenzioni effettuate sugli impianti di abbattimento. Tale lavorazione è ricompresa anche nella successiva normativa regionale di cui alla DGR 2236/09 e s.m.i. che al punto 5 dell'Allegato 4.6 prevede un valore limite per le Polveri totali pari a 3 mg/Nmc nel caso, come quello in esame, di aziende con consumo massimo teorico di solvente maggiore di 1000 kg/anno.

Per la fase di essiccazione si può fare riferimento al punto 4.3.12 del CRIAER, "Essiccazione di prodotti impregnanti", che prevede l'aspirazione dei gas che si sviluppano durante l'asciugatura delle vernici e, nel caso si impieghino prodotti ad alto contenuto di carbonio organico quali prodotti a solvente, anche sistemi di abbattimento degli inquinanti; non sono fissati limiti di emissione, ma è prescritta la tenuta di registri dei consumi. Tale lavorazione è ricompresa anche nella successiva normativa regionale di cui alla DGR 2236/09 e s.m.i. che al punto 6 dell'Allegato 4.6 prevede un valore limite per le Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) pari a 50 mg/Nmc: le prescrizioni pertanto vengono allineate a questo riferimento normativo.

Quadro emissioni convogliate comprensivo dei valori limite di emissione

	E1	E 8.1	E 8.2	E11	E12	E13	E14	E18	E19
Impianto	silos	bordatrice/levigatrice	bordatrice/levigatrice	levigatura/spazzolatura	verniciatura 1 base acquosa	essiccazione	verniciatura 2 e 3 base acquosa	cabina prove	bordatrice/levigatrice
Portata dell'aeriforme (Nm ³ /h)	20000	30000	30000	10000	6000	18000	8500	10000	25000
Durata della emissione	8	8	8	8	8	8	8	saltuaria	8
Altezza (m)	14,5	11	11	10	10	10	10	10	8
Temperatura	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	ambiente	30	ambiente	ambiente	ambiente
sezione (mq)	emissione diffusa	0,5	0,5	0,10	0,10	0,28	0,16	0.018	0,5
impianto di abbattimento	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro a tessuto	filtro paint stop		filtro paint stop	filtro sintetico	filtro a tessuto
limite polveri (mg/Nmc)	10	10	10	10	3	/	3		10
limite COV	/	/	/	/	/	50	/	/	/

Conclusioni

- **emissione E7** è asservita a un impianto termico civile di potenzialità pari a 698 KW adibito esclusivamente al riscaldamento del capannone. Tale emissione, pertanto, rientra nel Titolo II della Parte Quinta del pag 9 di 11

D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW e non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

- **emissione E17** si riferisce alla caldaia a GPL che è asservita al forno di essiccazione e rientra tra gli impianti in deroga di cui all'Allegato IV alla Parte V, e precisamente alla lettera dd) impianti di combustione alimentati a GPL, di potenza termica nominale inferiore ad 1MW.

- **emissione E18** è l'emissione che deriva dalla cabina prove, usata saltuariamente, ma necessaria all'esecuzione di test sui prodotti vernicianti. Visto il tipo di attività svolta e i quantitativi di prodotti impiegati, 50 kg/anno, si ritiene di ricomprenderla nel punto del Criaer 4.3.5- APPLICAZIONE MANUALE A SPRUZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI CON CONSUMO GIORNALIERO NON SUPERIORE A 50 kg che non fissa valori limite ma richiede la tenuta di un registro dei consumi di materie prime e anche nell'Allegato 4.6 alla successiva DGR 2236/09 e smi che fissa, al punto 5. per l'applicazione a spruzzo, un valore limite di 3 mg/Nmc per le polveri. In ragione dell'utilizzo estremamente contenuto si propone la tenuta di un solo registro in cui annotare i quantitativi di materia prima impiegata senza fissazione di valore limite di emissione.

- le **emissioni E11, E19, E8.1 ed E8.2** che generano polveri possono essere esonerate dall'esecuzione dell'autocontrollo annuale, in quanto già dotate di pressostato differenziale per rilevare anomalie all'impianto di abbattimento. Le ispezioni, almeno mensili e le manutenzioni vengono annotate su registro vidimato a disposizione degli organi di controllo. Si confermano le prescrizioni e i valori limite attuali.

- Si propone di introdurre per le **emissioni E12 ed E14** da verniciatura con prodotti acquosi svolta in ambienti chiusi con captazione dell'aerosol o dei gas prodotti, un valore limite per il parametro polveri

pari a 3 mg/Nmc come riportato al punto 4.6 della DGR 2236/09, per aziende con consumo massimo teorico di solvente >1000 kg/anno. Si prende a riferimento tale punto in ragione del fatto che le vernici, benché a base acquosa, hanno un contenuto di solvente del 10-20% che, con un consumo di 38000 kg di prodotti annuo, comporta il superamento della soglia indicata. Si propone altresì, che:

- venga effettuato un autocontrollo di verifica del valore limite sopraindicato
- la ditta sia esentata dall'autocontrollo annuale
- il consumo delle materie prime vada annotato su registro vidimato dall'ente di controllo.

- Si propone di introdurre per l'**emissione E13** derivante dall'essiccazione nei forni dei prodotti all'acqua il valore limite di 50 mg/Nmc per i Composti organici volatili (espressi come COT) previsto al punto 6 dell'Allegato 4.6 alla DGR 2236/09 e smi. Si propone altresì, che :

- venga effettuato un autocontrollo di verifica del valore limite sopraindicato
- la ditta sia esentata dall'autocontrollo annuale
- il consumo delle materie prime vada annotato su registro vidimato dall'ente di controllo.

- Per le lavorazioni che convogliano nelle **emissioni E8.1 ed E8.2** si ritiene che, nonostante la norma preveda il convogliamento in unica emissione della stessa lavorazione (art.270 comma 5, 6 e 7), si possa richiedere tale modifica solo qualora si dovessero riscontrare effettivi problemi di polverosità con segnalazioni da parte di terzi o quando, a seguito di controlli da parte degli Organi competenti, si evidenzino differenze sostanziali tra le concentrazioni misurate nei due condotti.

- Le **emissioni E8.1, E8.2, E11 ed E19** devono essere dotate di punti di prelievo e condizioni di accessibilità tali da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari.

- Per quanto riguarda l'**emissione E1**, associata al silos trucioli, costituita dalle aperture (bocchette) presenti sulla sommità del silos si tratta di un'emissione diffusa generata dalle polveri più leggere che non si depositano sul fondo del silos. E' un'emissione non convogliabile, trattata con un filtro di 130 maniche, con grammatura di 270 g/mq che garantisce una velocità di filtrazione di 0,019 m/s come richiesto dai criteri CRIAER. Vista la presenza di un condotto che dal silos rientra nello stabilimento, che precedentemente permetteva di recuperare calore nel periodo invernale, si prescrive alla ditta il divieto di reimmettere l'aria proveniente dal silos nell'ambiente di lavoro senza averne dato comunicazione all'Asl e a questa Arpae. A tal fine il condotto terminale deve essere smantellato. Si prescrive inoltre che il filtro a maniche venga dotato di pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie dell'impianto di abbattimento, e che venga ispezionato con frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento. Gli esiti di tali ispezioni e ogni operazione di manutenzione dovranno essere annotate sul registro.

Da ultimo si evidenzia la necessita di aggiornare la prescrizione relativa alle condizioni di accessibilità ai punti di misura e ai Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera avendo a riferimento la Procedura P85017/ER".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione di quanto riportato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha ritenuto opportuno prescrivere quanto segue, ai fini di una corretta gestione degli impianti di abbattimento installati sulle emissioni, ai sensi di quanto previsto al punto 2.8 dell'Allegato VI "Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni" alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- gli impianti di abbattimento installati sulle emissioni E1, E8.1 e E8.2, E11, E12, E14, E18 e E19 devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, consente di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 582 del 06/09/2007 Prot. n. 80613, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., e dalla documentazione allegata all'istanza di rilascio della presente AUA presentata al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole in data 10/05/2022 P.G.N. 4621 del 12/05/2022, e successive integrazioni.

C EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E17 - CALDAIA PER FORNO DI ESSICCAZIONE (92 kW, a GPL)

proveniente da un impianto di combustione, con potenza termica inferiore a 1 MW, compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

- 2 Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE E7 – CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTE (698 kW, a trucioli di legno)

relativa ad un impianto termico civile con potenza termica inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

- 1 Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di profili in legno, battiscopa verniciati, pavimenti in laminato/PVC sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – EMISSIONE DIFFUSA SILO TRUCIOLI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	14,5	m
Durata	8	h/g

EMISSIONE E8.1 - BORDATRICI - LEVIGATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale (in comune con emissione E.8.2)

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E8.2 - BORDATRICI - LEVIGATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale (in comune con emissione E.8.1)

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E11 - LEVIGATURA - SPAZZOLATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. E12 – VERNICIATURA A BASE ACQUOSA 1° STADIO

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro)

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E13 – FORNI ESSICCAZIONE VERNICI A BASE ACQUOSA

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E14 – VERNICIATURA A BASE ACQUOSA 2° - 3° STADIO

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro)

Portata massima	8.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E18 – CABINA PROVE

Impianto di abbattimento: filtri paint stop (fibra di vetro)

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	Saltuaria	

EMISSIONE N. E19 – BORDATRICI, LEVIGATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

- 2 Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile all'indirizzo [Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmo.](#) Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai

punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.

- 3 **Entro 90 giorni** dal rilascio della presente AUA la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alle emissioni E12, E13 e E14, al fine di verificare il rispetto dei valori limite prescritti (emissione in precedenza non sottoposta al rispetto di valori limite). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
- 4 Relativamente alle **emissioni E12, E13 e E14** la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati ed è altresì esentata dall'effettuazione dei monitoraggi periodici, che sono sostituiti dalla annotazione con cadenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 11., dei consumi di materie prime, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere superiori a **38.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa e 1.000 kg di acetone all'anno**.
- 5 I prodotti vernicianti a base acquosa devono avere un contenuto di cosolvente non superiore al 10 % in massa (nel solo caso di applicazione di tinte e' ammesso un contenuto di cosolvente non superiore al 15% in massa).
- 6 Relativamente all'**emissione E18** per cui non sono stabiliti valori limite di emissione, la Ditta deve provvedere all'annotazione con cadenza almeno mensile, sul **registro** di cui al successivo punto 11., dei consumi di materie prime, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere superiori a **50 kg di prodotti vernicianti a solvente all'anno**.
- 7 Relativamente al filtro a maniche di cui alla **emissione E1**:
 - a l'aria in uscita dal filtro installato sulla sommità del silos non può essere reimpressa nell'ambiente di lavoro e a tal fine il condotto terminale che recapita all'interno del capannone, evidenziato in fase di sopralluogo, deve essere smantellato. Qualora si intenda rimettere l'aria in uscita dal silos nell'ambiente di lavoro, occorrerà preventivamente presentare comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13 previo parere favorevole dell'AUSL relativamente agli aspetti di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - b **entro 60 giorni** dal rilascio della presente AUA dovrà essere installato un pressostato differenziale in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. La Ditta è tenuta a comunicare l'avvenuta installazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it);
 - c i dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
- 8 Il monitoraggio annuale alle **emissioni E8.1 e E8.2, E11 e E19** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento delle polveri. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 11. Dovrà essere

effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

- 9 Relativamente ai due distinti punti di **emissione E8.1 e E8.2**, che derivano dallo stesso impianto di abbattimento, l’Autorità competente potrà richiedere il convogliamento di tali emissioni ad un unico punto, come previsto dall’art.270 comma 5, qualora si dovessero accertare in futuro effettivi problemi di polverosità con segnalazioni da parte di terzi o quando, a seguito di controlli da parte degli Organi competenti, si evidenzino differenze sostanziali tra le concentrazioni misurate in questi due punti di emissione.
- 10 Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E8.1 e E8.2, E11, E12, E14, E18 e E19** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 11.
- 11 Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell’Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base acquosa e acetone, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 4;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 6;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali, effettuate all’impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 7/c, e mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E8.1 e E8.2, E11 e E19**, come richiesto al precedente punto 8;
 - dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E8.1 e E8.2, E11, E12, E14, E18 e E19**, così come richiesto al precedente punto 10.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via G. Mengozzi n. 46, Castrocaro Terme e Terra del Sole
Destinazione dell'insediamento:	laboratorio artigianale, con annessi magazzino e palazzina uffici
Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti):	Abitanti equivalenti totali n. 8
Recettore dello scarico:	Condotta di scarico con recapito finale nel fiume Montone
Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore da 500 lt a servizio dei bagni al piano terra e piano primo Degrassatore da 500 lt a servizio dei bagni e delle docce al piano terra Fossa Imhoff da 8 A.E. Comparto di sedimentazione: 400 lt Comparto di digestione: 1600 lt Filtro batterico anaerobico da 5,34 m ³ Altezza massa filtrante: 1,50 m

PRESCRIZIONI

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
2. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.
3. La fossa Imhoff, i pozzetti degrassatori ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
4. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

5. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- a) di osservare le norme del servizio idrico integrato, che qui s'intendono tutte richiamate;
- b) di effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e del relativo impianto di chiarificazione con idonei interventi e attrezzature;
- c) di richiedere autorizzazione occupazione suolo pubblico, prima dell'esecuzione dei lavori;
- d) di adottare tutte le misure necessarie per evitare aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- e) di dare fedele esecuzione al progetto della rete fognate interna, così come presentato;
- f) di notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- g) eventuali opere pubbliche o private, che in dipendenza dei lavori venissero distrutte o danneggiate, dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;
- h) al termine dei lavori dovrà essere richiesto il benessere del Comune per i ripristini effettuati.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- d'ispezionare e verificare l'impianto interno della fognatura;
- la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.